

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 146
Bellinzona, 30 ottobre

53/2020

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari

(del 28 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2019 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle attività immobiliari;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 19 giugno 2020 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il settore delle attività immobiliari;

richiamata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 71/2020 di venerdì 4 settembre 2020;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

L'allegato contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari entra in vigore il 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 28 ottobre 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività immobiliari.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

– personale non qualificato fr. 19.00

– personale qualificato fr. 21.35

– impiegati di commercio:

- impiegato generico fr. 20.06

- impiegato operativo fr. 21.67

- impiegato responsabile fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016; modifica

(del 28 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016 è modificato come segue:

Art. 5 La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all'art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

II

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Bellinzona, 28 ottobre 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate

(del 28 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr);
- l'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt);
- la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970,

decreta:

Art. 1 L'obbligo di rimborso fa stato per i seguenti comprensori di raggruppamento e bonifica:

| | Importo rimborso (fr./mq.) | Data scadenza rimborso |
|---|---|--------------------------------------|
| a) Distretto di Mendrisio | | |
| 1. Breggia Sezione Caneggio | 1.40 | 18 luglio 2026 |
| 2. Castel San Pietro Sezione 1: Campora (RT Caneggio) | 0.20 | 18 luglio 2026 |
| b) Distretto di Lugano | | |
| 1. Capriasca Sezione 4: Sala Capriasca | 0.80 | 26 febbraio 2039 |
| 2. Monteceneri Sezione di Rivera | 0.30 | 22 settembre 2026 |
| 3. Sessa | 0.35 | 19 agosto 2036 |
| 4. Monteceneri Sezione di Medeglia | 0.65 | 28 novembre 2026 |
| 5. Lugano Sezione Valcolla RT Colla-Cozzo | 0.25 | 12 gennaio 2021 |
| RT Scareglia-Signôra | 4.95 | 12 gennaio 2021 |
| c) Distretto di Locarno | | |
| 1. Cugnasco-Gerra Sezione Gerra RT Gerra Verzasca Valle | I zona 20.00 II zona 0.20 | 23 dicembre 2024 23 dicembre 2024 |
| d) Distretto di Vallemaggia | | |
| 1. Cevio Sezione di Caveragno RT Valle Bavona | 0.85 | 10 maggio 2037 |